

**Scheda Informativa:**Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati ovvero per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione), di cui all'articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. Bonus Asilo Nido)

**Di cosa si tratta:**

di un contributo, fino a un importo massimo di 1000 euro, che può essere corrisposto per far fronte a due distinte situazioni:

a.a beneficio di bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido)**Art. 3 DPCM 17 febbraio 2017;**

b.a beneficio di bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2016 impossibilitati a frequentare per l'intero anno solare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione)**Art.4 DPCM 17 febbraio 2017.**

**A chi spetta:**

Al genitore di minori nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 che ha sostenuto il pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato. Al genitore convivente di minori nati/adottati dal 1 gennaio 2016 impossibilitati a frequentare per l'intero anno gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, attestate da pediatra di libera scelta, fino al compimento dei tre anni.

Il richiedente deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

- o residenza in Italia;
- o cittadinanza italiana o comunitaria: i cittadini in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani per effetto dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 252007;
- o per i cittadini non comunitari è necessario il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all'estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

**Cosa spetta**

Per il Bonus asilo nido (art. 3 DPCM 17 febbraio 2017)

È previsto il pagamento di un buono annuo di 1000 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità, da corrispondere in base alla domanda del genitore che ha sostenuto l'onere della retta. Il contributo verrà erogato dall'Istituto dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette. Per ogni retta mensile pagata e documentata il genitore avrà diritto ad un contributo mensile di importo massimo di euro 90,91 (1000 euro:11 mensilità).

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all'art.1, commi 356 e 357, della legge n. 232 del 2016 (cd. Bonus infanzia).

Per le domande del 2017 si potranno presentare due situazioni:

1) Minore che ha frequentato il nido prima della presentazione della domanda (periodo gennaio-luglio 2017)

In tale ipotesi il genitore richiedente dovrà indicare in domanda gli estremi della documentazione, recante gli estremi del richiedente, attestante l'avvenuto pagamento delle rette, **che dovrà poi essere allegata nell'apposita sezione in un momento successivo a quello di presentazione della domanda.** Al fine di ottenere l'accantonamento dell'importo massimo del premio, pari a 1000 euro, il richiedente dovrà altresì dichiarare che il minore è già iscritto per l'anno scolastico 2017/18, ovvero dichiarare che il minore sarà iscritto anche per l'anno 2017/18.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi settembre-dicembre 2017 dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettono i bollettini di pagamento oltre tale data, le ricevute potranno essere allegate successivamente e, comunque, non oltre il 1 aprile dell'anno successivo. Nel caso in cui il richiedente non dichiari che il minore sarà iscritto al nido anche per l'anno scolastico 2017-2018 sarà liquidato l'importo massimo mensile spettante in base alle sole ricevute già presentate. In caso di nuova iscrizione successiva dovrà essere presentata una nuova domanda.

2) Minore che inizierà a frequentare il nido dopo la presentazione della domanda

In tale ipotesi la presentazione della domanda sarà possibile tramite autocertificazione dove si dichiara l'avvenuta iscrizione all'anno 2017/2018 e il pagamento di almeno una retta di frequenza, ovvero l'avvenuto inserimento in graduatoria, ove trattasi di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto all'inizio della frequenza. In tale caso dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri l'inserimento del minore in graduatoria. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento recante gli estremi del richiedente.

Le ricevute recanti gli estremi del richiedente, corrispondenti ai pagamenti delle rette dovranno essere allegate entro la fine del mese e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettono i bollettini di pagamento oltre tale data, le ricevute potranno essere allegate successivamente e, comunque, non oltre il 1 aprile dell'anno successivo.

In entrambe le fattispecie evidenziate, la prova dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia cumulativa (relativa al pagamento di più mesi di frequenza), dovrà essere allegata in relazione ad ogni mese a cui si riferisce. Ad es. un fattura, relativa al pagamento del periodo di frequenza gennaio - marzo, dovrà essere allegata, per poter ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell'intervallo, sia per il mese di gennaio, sia per il mese di febbraio che per il mese di marzo.

Per il contributo previsto per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (Art.4 DPCM 17 febbraio 2017) Il premio verrà erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica". Nell'ambito di tale fattispecie l'Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente che sia convivente con il minore.

## **Domanda**

La domanda può essere presentata dal 17 luglio 2017 h.10.00 fino ad esaurimento del budget previsto dal decreto ministeriale in oggetto e comunque non oltre le h. 24 del 31 dicembre 2017, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

**WEB-** Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l'autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

**Contact Center Integrato-** numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante); per l'Art. 3 è previsto supporto e acquisizione contestuale della domanda, per Art. 4 solo supporto. Tale soluzione prevede comunque che il richiedente sia in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'INPS.

**Enti di Patronato-**attraverso i servizi offerti dagli stessi (per domande patrocinate si auspica che preventivamente sia stata verificata la presenza dei CF, genitore richiedente e minore, nell'archivio anagrafico unico dell'INPS).

Nel caso in cui è prevista la presenza di legale rappresentante, il PIN (SPID o CNS) del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l'accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso.

Nella domanda il richiedente dovrà prioritariamente indicare a quale dei due benefici intende accedere. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

**Il Bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l'ordine di presentazione telematica della domanda.**

**Nel caso in cui verrà raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l'Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5 D.P.C.M.).**

È opportuno evidenziare infine che in sede di presentazione della domanda è necessario avere a disposizione i seguenti dati:

- eventuali indirizzi mail e contatti alternativi a quelli già registrati al momento dell'assegnazione del PIN;
- la denominazione e la Partita Iva dell'asilo nido;
- il CF del genitore richiedente e relativi dati anagrafici;
- il CF del minore e relativi dati anagrafici;
- Attestazione del pediatra per domande da Art. 4.

In particolare per :

### **1. Permesso di soggiorno:**

- autocertificano il possesso di tale titolo
- Numero permesso di soggiorno
- autorità che lo ha rilasciato
- data di rilascio.
- termine di validità

### **2. adozione/affidamento preadottivo nazionale:**

- data della sentenza definitiva o data provvedimento
- data ingresso in famiglia
- Numero sentenza

- o data trascrizione del provvedimento o data decorrenza dell'affidamento
- o autorità che ha emesso il provvedimento (tribunale)

### **3. adozione internazionale:**

- o data ingresso in famiglia e/o data provvedimento
- o numero provvedimento
- o provincia dove è stato trascritto il provvedimento
- o comune dove è stato trascritto il provvedimento

### **4. affidamento preadottivo internazionale:**

- o autorità che ha emesso il provvedimento
- o numero provvedimento
- o data provvedimento
- o Data ingresso in famiglia

per i dati sopra riportati sarà possibile all'atto dell'allegazione file presentare documentazione attestante quanto dichiarato

## **Documentazione da presentare**

### **1. Al momento della domanda:**

Solo per i richiedenti afferenti l'art 4 è obbligatorio presentare al momento della domanda "l'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta" che il minore è impossibilitato a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche il richiedente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017

### **2. Successivamente alla presentazione della domanda:**

Dovranno essere caricate tramite apposita sezione "gestione allegati", le ricevute corrispondenti i pagamenti delle rette già pagate mentre per quelle relative ai mesi settembre-dicembre 2017 dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettono i bollettini di pagamento oltre tale data, le ricevute potranno essere allegate successivamente e , comunque, non oltre il 1 aprile dell'anno successivo. Nel caso in cui il richiedente non dichiari che il minore sarà iscritto al nido anche per l'anno scolastico 2017-2018 sarà liquidato l'importo massimo mensile spettante in base alle sole ricevute già presentate. In caso di nuova iscrizione successiva dovrà essere presentata una nuova domanda. Gli allegati dovranno avere una dimensione massima di 1 MB e avere i formati PDF, jpeg, jpg, jpe, png, tiff, bmp, gif  
L'Istituto si riserva di verificare l'effettiva sussistenza degli ulteriori requisiti autocertificati in domanda.

## **Gestione della domanda**

Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria svolta dalle Strutture INPS territorialmente competenti. A conclusione della presentazione della domanda verrà data visione di un riepilogo dei dati immessi All'atto del salvataggio il sistema produrrà un numero di protocollo come notifica di operazione avvenuta. A seguire, la domanda sarà presa in gestione dalla sede competente, che viene resa nota all'utente durante le fasi di presentazione. L'utente potrà prendere visione dello stato in cui versa la domanda tramite la funzionalità "consultazione domanda" compresa la fase dello stato dei singoli pagamenti.

## **Modalità di pagamento**

Le modalità di pagamento previste sono: bonifico domiciliato presso ufficio postale; accredito su c/c bancario; accredito su c/c postale; libretto postale; carta prepagata con IBAN. Per tutti i pagamenti diversi da bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice Iban. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, è necessario, se non è stato già presentato all'INPS in occasione di precedenti domande, allegare il modello SR163 (disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)) attraverso la specifica funzionalità dei servizi online del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).